

Repubblica Italiana



COMUNE DI CASTELPIZZUTO

Provincia di Isernia

DELIBERAZIONE

di

GIUNTA MUNICIPALE

COPIA

n. 35 del 11-06-2021

OGGETTO: ASSEGNAZIONE IN VIA URGENTE, IN DEROGA ALLA GRADUATORIA ED IN VIA TEMPORANEA, DI N. 1 ALLOGGIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA EX ART. 16 LR 12/1998 COME MODIFICATO DALLA LR N. 9/2007 – ATTO DI INDIRIZZO

L'anno duemilaventuno il giorno 11 del mese di giugno con inizio alle ore 16:40, convocata dal Sindaco si è riunita la Giunta in videoconferenza. Nella sala adunanze del Comune è presente il Sindaco, dott.ssa Carla Caranci. Partecipa alla seduta il Segretario comunale, dott. Sasso Maurizio, collegato in videochiamata, il quale garantisce la regolarità del collegamento contemporaneo di tutti i presenti ed assicura le funzioni di cui all'art.97 del d.lgs 18.08.2000, n.267. La Giunta, presieduta dal Sindaco, si è quindi riunita in videoconferenza con la presenza di:

n.	Cognome e Nome	Carica	Partecipazione
1	CARANCI CARLA	SINDACO	Presente
2	NAPOLETANO GIOVANNI	ASSESSORE	Presente
3	TOFINI MARCO	ASSESSORE	Presente

PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. SASSO MAURIZIO

Costatato il numero legale degli intervenuti il Sindaco CARANCI CARLA dichiara aperta la seduta invitando a deliberare in relazione all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Legge Regionale del 5 aprile 2007, n. 9 rubricata “Modifiche alla legge regionale 4 agosto 1998, n. 12 (Nuove norme per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni) ed abrogazione del comma 3 dell’articolo 21 e dell’articolo 26 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 17 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica).”

RICHIAMATO, in particolare, l’art. 1 della L.R. n. 9/2007, il quale disciplina che “L’articolo 16 della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, concernente: “Nuove norme per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni”, è sostituito dal seguente:

Art. 16 - Riserva di alloggi per particolari situazioni di emergenza abitativa

1. I Comuni sono autorizzati a riservare, dandone comunicazione alla Regione, un’aliquota non superiore al 20 per cento degli alloggi disponibili annualmente, al di fuori della graduatoria, da destinare a nuclei familiari che si trovino in specifiche e documentate situazioni di particolare emergenza abitativa individuate dai Comuni. Al fine di definire l’entità degli alloggi ammessi a riserva ai sensi del presente comma, l’arrotondamento è consentito all’unità superiore.

2. Nell’ambito della riserva il Comune, con provvedimento motivato, può assegnare provvisoriamente l’alloggio. Tale assegnazione provvisoria non può eccedere la durata di anni uno, prorogabile a due, ed in ogni caso è richiesta la sussistenza dei requisiti prescritti per l’accesso. In mancanza di domande da parte di coloro che si trovino nelle situazioni di emergenza gli alloggi riservati vanno assegnati a favore di coloro che sono collocati utilmente nella graduatoria generale.

3. L’assegnazione provvisoria a favore delle forze dell’ordine in servizio può essere disposta, a prescindere dal requisito del reddito, solo in caso di trasferimento e quando ne derivi un disagio abitativo.

4. In aggiunta all’aliquota del 20 per cento di cui al comma 1, il Comune può, altresì, riservare, per un periodo transitorio e su proposta del Prefetto, motivata da esigenze di ordine pubblico, una ulteriore aliquota, non superiore al 10 per cento degli alloggi disponibili, da assegnare per pubbliche calamità nonché agli appartenenti alle Forze Armate, all’Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza, al Corpo di Polizia Penitenziaria, al Corpo Forestale dello Stato, al Corpo dei Vigili del Fuoco ed alla Polizia Locale.

5. Gli alloggi comunali, gestiti dai Comuni, sono assegnati in regime di concessione amministrativa. L’atto di concessione amministrativa determina:

a) la durata massima della concessione con riferimento alla permanenza delle eccezionali ragioni che hanno determinato la richiesta;

b) l’ammontare del canone concessorio.

6. Al termine del periodo di assegnazione provvisoria l’alloggio è riconsegnato, a cura del Comune, in buono stato locativo all’Ente gestore.

7. Alla scadenza del periodo di assegnazione provvisoria di cui ai commi 2 e 3, entro il termine di 60 giorni, l’Ente gestore richiede alla Commissione di cui all’art. 9 l’accertamento dei requisiti per l’assegnazione definitiva. In caso di accertamento negativo, l’Ente gestore procede all’esecuzione del rilascio ai sensi dell’articolo 24.

8. Non è ammessa nessuna forma di riserva al di fuori di quelle previste dalle presenti norme.”.

PREMESSO che sul territorio del Comune di Castelpizzuto insistono n. 2 alloggi popolari siti in via Canala al 1[^] e 2[^] piano dell’immobile ERP;

CONSIDERATO CHE questo Ente non ha una graduatoria valida per l’assegnazione di alloggi ERP e non ha ancora proceduto alla pubblicazione di un bando per la formazione della stessa ;

DATO ATTO che un cittadino con evidenti e documentate difficoltà ha richiesto (nota acquisita al protocollo dell’Ente con il nr.676 in data 17.03.2021) l’assegnazione temporanea di un alloggio in quanto affetto da gravi patologie invalidanti e deve rilasciare in tempi celeri l’abitazione locata attualmente in uso ;

VALUTATA la necessità urgente di garantire una sistemazione abitativa a tale soggetto con patologie

croniche e gravemente invalidanti e che necessita di assistenza sanitaria domiciliare;

PRESO ATTO della disponibilità dell'alloggio comunale sito al piano 2[^] dell'immobile ERP in Via Canala, n.9/B int.2 , adeguato alle necessità dell'utente;

RICHIAMATO l'art 16 della LR 12/1998, così come modificato dall'art.1 della LR n. 9/2007 il quale autorizza i Comuni a "riservare, dandone comunicazione alla Regione, un'aliquota non superiore al 20 per cento degli alloggi disponibili annualmente, al di fuori della graduatoria, da destinare a nuclei familiari che si trovino in specifiche e documentate situazioni di particolare emergenza abitativa individuate dai Comuni. Al fine di definire l'entità degli alloggi ammessi a riserva ai sensi del presente comma, l'arrotondamento è consentito all'unità superiore."

VALUTATO, pertanto, opportuno, nelle more di predisporre un bando per l'assegnazione degli alloggi presenti sul proprio territorio, assegnare in deroga alla graduatoria ed in via temporanea, al soggetto richiedente di n. 1 alloggio dei n. 2 alloggi presenti sul territorio di Castelpizzuto, dando atto che l'alloggio temporaneamente assegnato è da considerarsi nella quota del 20% che in base all'art. 16 della LR 12/1998 i comuni possono destinare a nuclei familiari che si trovino in specifiche e documentate situazioni di particolare emergenza abitativa;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso da parte del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art.49 del T.U. n.267/2000 ;

VISTA:

- la Legge Regionale del 5 aprile 2007, n. 9;
- la legge regionale 4 agosto 1998, n. 12;
- Lo Statuto comunale;
- Il D.Lgs. 267/2000;
- La normativa vigente in materia

Con votazione unanime

DELIBERA

DI ASSEGNARE in via urgente, in deroga alla graduatoria ed in via temporanea, per la durata di anni 2, al sig. *omissis*, l'alloggio sito al 2[^] piano dell'immobile ERP in Via Canala n. 9/B int.2 ;

DI DARE ATTO che l'alloggio temporaneamente assegnato è da considerarsi rientrante nella quota del 20% che in base all'art. 16 della LR 12/1998 i comuni possono destinare a nuclei familiari che si trovino in specifiche e documentate situazioni di particolare emergenza abitativa;

DI DEMANDARE, al Responsabile dell'Area Tecnica la predisposizione degli atti connessi e consequenziale per dare attuazione al presente provvedimento;

DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Tecnica l'indizione una procedura finalizzata alla pubblicazione di un bando per la formazione di una graduatoria valevole per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica dando atto della possibilità prevista dall'art. 16 della LR 12/1998 in base alla quale i comuni possono destinare a nuclei familiari che si trovino in specifiche e documentate situazioni di particolare emergenza abitativa e che l'alloggio sito al 2[^] piano dell'immobile ERP in via Canala, 9/B è stato già opzionato per tale finalità;

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica:

Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE
F.to ARCH. CIFELLI LUCA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.TO DOTT.SSA CARLA CARANCI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MAURIZIO SASSO

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 11-06-2021 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MAURIZIO SASSO

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 11-06-2021 per il decorso termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MAURIZIO SASSO

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 30-07-2021 nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 30-07-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Bucci Domenica

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 30-07-2021

IL RESPONSABILE
Bucci Domenica